

# SCHEMA DI AUTOVERIFICA DELLE PARAFARMACIE

## 1. AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO

- Per la vendita dei prodotti soggetti alla disciplina del commercio al dettaglio detenere comunicazione di inizio attività inoltrata al Comune.
- Per la vendita dei farmaci detenere il CODICE UNIVOCO ministeriale.
- Detenere la documentazione di iscrizione nel registro imprese della CCIAA .
- Detenere la comunicazione per la vendita di farmaci preventivamente comunicata:
  - a. Al Ministero della Salute
  - b. Alla Regione Basilicata
  - c. Al Sindaco del Comune
  - d. Al Servizio farmaceutico dell'ASM
- Detenere la nomina e la comunicazione alle Autorità di cui sopra del Responsabile del sistema di rapida allerta in caso di ritiri/sequestri/revoche di lotti di farmaci ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs n. 219/2006.

## 2. FARMACISTI COLLABORATORI

1. Detenere copia di comunicazione alla ASL collaborazione comunicata.

## 3. PERSONALE NON FARMACISTA

1. Detenere documentazione con indicazione se addetto alla vendita.

## 4. ORGANIZZAZIONE

- Detenere documentazione HACCP
- Verificare l'ambiente tenendo conto della seguente tabella:

Ambiente			Qualità			Condizioni generali			Condizioni igieniche		
Dispensazione	SI	NO	Sufficiente	SI	NO	Ordinato	SI	NO	Sufficiente	SI	NO
Laboratorio galenico	SI	NO	Sufficiente	SI	NO	Ordinato	SI	NO	Sufficiente	SI	NO
Magazzino	SI	NO	Sufficiente	SI	NO	Ordinato	SI	NO	Sufficiente	SI	NO
Servizi igienici	SI	NO	Sufficiente	SI	NO	Ordinato	SI	NO	Sufficiente	SI	NO

- All'esercizio commerciale non devono essere annessi locali direttamente comunicanti adibiti ad ambulatorio medico

### Testi, elenchi, registri

- Detenere la vigente edizione della F. U. (e relativi aggiornamenti e supplementi) se l'esercizio effettua preparazioni magistrali e galeniche per le quali non è previsto l'obbligo di prescrizione medica
- Detenere il registro copia verbali di ispezione
- Detenere il registro dei veleni per uso industriale ed agricolo

### Avvisi al pubblico

- Esporre l'orario di apertura e di chiusura
- Non esporre pubblicità di ambulatori medici
- Non esporre pubblicità non autorizzata di specialità medicinali e/o presidi medico – chirurgici
- Esporre al pubblico i listini o altre equivalenti modalità, dei prezzi fissati per i farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) secondo le direttive ministeriali.

## 5. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

### Medicinali detenzione

- Disporre i farmaci idoneamente per la vendita in apposito reparto alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente da parte di farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine professionale
- Non detenere specialità medicinali prive dei requisiti di legge

- Non detenere campioni di medicinali
- Non detenere medicinali diversi da quelli autorizzati alla vendita
- Non detenere, unitamente a quelli destinati alla vendita, medicinali scaduti, guasti o imperfetti

#### Medicinali conservazione

- Detenere le sostanze e le preparazioni da conservare a temperatura controllata in armadio frigorifero.

### **6. GALENICI MAGISTRALI: DETENZIONE/VENDITA**

#### Comunicazione

- La comunicazione per l'allestimento di laboratorio galenico deve essere preventivamente comunicata:
  - a. Al Ministero della Salute
  - b. Alla Regione Basilicata
  - c. Al Sindaco del Comune
  - d. Al Servizio farmaceutico dell'ASM – Matera
- Non detenere galenici magistrali allestiti in violazione delle specifiche prescrizioni di legge

### **7. FARMACI AD USO VETERINARIO**

#### Comunicazione

- La comunicazione per la vendita di farmaci veterinari su prescrizione medica deve essere preventivamente comunicata:
  - a. Al Ministero della Salute
  - b. Alla Regione Basilicata
  - c. Al Sindaco del Comune
  - d. Al Servizio farmaceutico dell'ASM – Matera

#### Ricette veterinarie

- Non detenere ricette medico-veterinarie spedite in violazione delle specifiche disposizioni di legge.

### **8. INSEGNA E SIMBOLI SU ALTRI SUPPORTI**

- Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153

Art. 5.

Utilizzo di denominazioni e simboli

*1. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, e' riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.*